

Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntopec.it

*

ILL.MO TRIBUNALE DI PRATO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc con contestuale istanza

per la notifica ex art. 151 cpc

Per la Sig.ra **Veronica Caruso**, nata a Benevento, l'8.03.1983, **C.F. CTSVNC83C48A783D**, rappresentata e difesa dall'**Avv. Rosa De Rienzo, C.F.DRNR079L57H501D**, con il quale elettivamente domicilia in Benevento, alla Via F. Flora, n. 24, in virtù di mandato in calce al presente atto ancorchè su foglio separato; il quale Avvocato dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente numero fax **0824.53460**, o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **avvrosaderienzo@puntopec.it**.

Contro

- **Ministero dell'istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., **CF 80185250588**, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli, alla via Diaz, nr. 11 (PEC: napoli@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ambito territoriale per la provincia di Benevento**, in persona del Legale Rappresentante p.t., **CF 80001270620**, con sede in Benevento, alla via Gramazio, n. 2-3 (PEC: uspbm@postacert.istruzione.it);
- **Ufficio scolastico regionale per la Campania**, in persona del Legale Rappresentante p.t., **CF 80039860632**, con sede in Via Ponte della Maddalena, nr. 55 (Pec: drca@postacert.istruzione.it);
- **Ufficio scolastico per la regione Toscana, Ambito territoriale di Prato**, in persona del Legale Rappresentante p.t., **CF 92037810485**, con sede in Prato, alla via Valentini 7 (Pec: usppo@postacert.istruzione.it);

e nei confronti di

tutti i docenti, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Benevento per l'anno scolastico 2024/2025, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando provvedimento di fissazione dell'udienza ed



Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

ogni ulteriore atto conseguenziale sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale per la Campania e Provinciale - Ambito Territoriale di Benevento.

Per l'accertamento in via cautelare ed immediata

dell'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2024/2025 avanzata dalla sig.ra Veronica Caruso e del conseguente mancato accoglimento delle movimentazioni provvisorie richieste e contestuale annullamento di ogni altro provvedimento prodromico, successivo e conseguenziale comunque negatorio e, quindi, lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compresi i decreti di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive dei docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria a.s. 2024/2025 e per la conseguenziale declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnata ad una delle sedi, oggetto di espresse preferenze, nonché per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento cautelare utile a salvaguardia del diritto della ricorrente.

Premesso in fatto che:

- 1)- Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale del 14.08.2023, la sig.ra Caruso è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, dell'art. 59, co. 4 DL 73/2021 in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria e con assegnazione per l'anno di prova presso l'IC Curzio Malaparte di Prato;
- 2)- pertanto, in data 12.08.2023 veniva sottoscritto contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico dell'Istituto di assunzione per la posizione di docente supplente annuale "sostegno psicofisico" su tipologia di posto interno con decorrenza dall'1.09.2023 e cessazione al 31.08.2024 (***cfr. all. 1***);
- 3)- solo successivamente all'assegnazione ed alla sottoscrizione del contratto richiamato, la ricorrente, in stato di gravidanza, comunicava di essere impossibilitata a prendere servizio (***cfr. all. 2***) in quanto la gravidanza era risultata a rischio a causa di pregresse patologie per le quali era stato necessario ricorrere a cure salvavita; il tutto comprovato dalla documentazione sanitaria allegata a sostegno della nota;
- 5)- nel novembre del 2023, la ricorrente subiva ricovero d'urgenza presso il nosocomio Azienda ospedaliera Federico II di Napoli dove purtroppo subiva l'interruzione della gravidanza con conseguente grave emorragia (***cfr. all. 3***);



Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

6)- successivamente al grave e triste episodio il già precario stato di salute della ricorrente si è notevolmente aggravato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico motivo per cui la stessa, in prossimità delle assegnazioni per il nuovo anno scolastico e dovendo procedere a recuperare l'anno di prova, formulava all'ufficio scolastico regionale sede provinciale di Benevento espressa domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2024/2025, quale anno di prova da recuperare, presso le sedi disponibili nei comuni di Benevento, San Nicola Manfredi (BN), San Leucio del Sannio (BN), Apice (BN) ed in generale per quelle disponibili nella provincia di Benevento e di Avellino (*cfr. all. 4*);

6)- l'istanza veniva ulteriormente formalizzata in data 14.07.2024 con espressa indicazione delle gravi patologie dalle quali risulta affetta la sig.ra Caruso (*cfr. all. 5-6*);

7)- con decreto nr. 63 del 2.08.2024, l'istituto comprensivo statale "C. Malaparte" a mezzo del Dirigente Dr.ssa Paola Toccafondi, decretava che "*l'anno di formazione e prova della docente CARUSO Veronica, nata a Benevento (BN) il 08/03/1983 Cod. Fisc. CRSVNC83C48A783D, assunta a tempo determinato in base all'art. 5 comma da 5 a 12 del DL 44/2023 in questa istituzione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 quale insegnante di scuola primaria, posto Sostegno, è rinviato all'anno scolastico successivo - 2024/2025*" (*cfr. all. 7*); in sostanza, non essendosi formalizzato il periodo minimo di servizio per 180 giorni a causa dello stato di salute della ricorrente, si decretava che **l'anno di prova dovesse essere rinviato al successivo anno scolastico**;

8)- in data 5.08.2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Benevento, pubblicava la graduatoria provvisoria docenti art. 59, comma 4 e 9 *bis* D.L. 73/2021, art. 5-ter D.L. 228/2021 aspiranti all'assegnazione provvisoria a.s. 202/2025 dalla quale risultava l'esclusione della ricorrente per "carezza di requisiti" (*cfr. all. 8*);

9)- avverso la predetta graduatoria ed il provvedimento di pubblicazione della stessa, in data 14.08.2024, la sig.ra Caruso proponeva formale reclamo (*cfr. all. 9-10-11*) chiedendo il riesame della propria posizione alla luce delle condizioni sanitarie e delle terapie salvavita alle quali la stessa continua ad essere sottoposta allegando tutta la relativa documentazione sanitaria;

10)- con decreto nr. prot. 0005567 del 10.08.2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ambito territoriale di Benevento, disponeva la



*Avv. Rosa De Rienzo**Via F. Flora, nr. 24**Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460**Benevento**Via R. Bracco, 15/A**Napoli**Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it*

*

pubblicazione delle graduatorie definitive dalle quali pure risultava l'esclusione della sig.ra Caruso per carenza dei requisiti (*cf. all. 12-13*).

Con il presente atto, la ricorrente intende ottenere tutela immediata ed in via d'urgenza dei propri diritti fortemente compromessi dall'amministrazione che non ha tenuto minimamente in conto della sussistenza dei requisiti più che sufficienti affinché la sig.ra Caruso venisse assegnata, con priorità rispetto ad altri candidati, alle sedi disponibili richieste al fine di poter realizzare l'anno di prova. Il tutto non per mera petizione di principio, ma per le seguenti compiute ed argomentate

MOTIVAZIONI

I

Sulla giurisdizione del Giudice del lavoro

Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi il Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la PA non esercita alcuna discrezionalità, ma verifica solo l'esistenza dei requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori dal residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lg. 165 del 2001, art. 63, co. 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento.

L'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001, infatti, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze ed il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda su criteri ben precisi e prefissati; si tratta di atti che esulando da quelli



*Avv. Rosa De Rienzo**Via F. Flora, nr. 24**Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460**Benevento**Via R. Bracco, 15/A**Napoli**Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it*

*

comprese nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (D. Lg. 165 del 2001, art. 2, co. 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (D. Lg. 165 del 2001, art. 5, co. 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi con conseguente tutela di cui all'art. 2907 cc (*Cass. SSUU nr. 41203/2000, nr. 11404/2003, nr. 1989/2004*). Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì al diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede retta da regole di fatto e predeterminate.

Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR è stato prestato dalla ricorrente presso l'istituto IC Curzio Malaparte di Prato e, pertanto, la competenza territoriale risulta essere quella del Tribunale di Prato.

II

Assenza di corretta valutazione dei requisiti di assegnazione – Sussistenza del fumus boni iuris – Mancato riconoscimento della precedenza ex artt. 7-8 CCNI del 7.08.2020 nonché ex Legge 104/1992

La domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla sig.ra Caruso non risulta essere stata esaminata dal Ministero, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di rigetto dell'istanza e dei successivi reclami, e/o comunicazione dei motivi per i quali la precedente richiesta non sia stata oggetto di esame.

Non avendo potuto effettuare l'anno di prova presso la sede di assegnazione di Prato e dovendosi procedere al recupero dello stesso anno come da decreto del dirigente dell'IC C. Malaparte allegato al presente ricorso, la sig.ra Caruso,



Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

atteso l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ha presentato istanza per l'assegnazione provvisoria presso le sedi disponibili di Benevento, della provincia di Benevento e di Avellino confortando la richiesta con allegazioni delle certificazioni dalle quali risulta lo stato di salute della stessa.

La ricorrente ha, infatti, ricevuto diagnosi di leucemia promielocitica acuta a giugno 2021 iniziando trattamento chemioterapico per la sua patologia (**cf. all. 14**); la stessa necessita di costanti controlli bioumorali e strumentali ed è seguita in regime di Day Hospital ed è soggetta periodicamente a controlli ed esami del midollo presso il nosocomio di Avellino "San Giuseppe Moscati" per la sorveglianza della malattia atteso che la patologia è ad elevato rischio recidiva oltre che di sviluppare tossicità di organo (**cf. all. 15-16**).

A causa della patologia descritta, in occasione della prima assegnazione presso l'Istituto di Prato, la ricorrente, gravida al primo trimestre, comunicava la impossibilità a prendere servizio a causa della diagnosticata maternità a rischio che, come descritto in premessa, culminava nell'evento infausto della interruzione della gravidanza con conseguente emorragia e crisi respiratoria.

L'aggravamento dello stato di salute, conseguente al triste episodio, veniva certificato in data 24.11.2023, quindi successivamente alla prima assegnazione, in sede di visita medico-legale presso l'INPS di Benevento, con conseguente riconoscimento della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% *ex art. 2 e 12 L 118/71*, invalidità non più revisionabile (**cf. all. 17**).

In data 4.12.2023, sempre successivamente alla prima assegnazione, sempre l'INPS di Benevento certificava anche l'handicap *ex art. 3, co. 1 Legge 104/1992* (**cf. all. 18**).

In base agli artt. 7 ed 8 del [CCNI del 7.08.2020](#), il personale con disabilità ed il personale che ha bisogno di particolari cure continuative, nell'ambito delle procedure di mobilità e di assegnazione provvisoria/utilizzazione ha diritto a usufruire della precedenza; si tratta in particolare della precedenza n. III prevista dal CCNI valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, confermato anche per l'anno scolastico 2024/2025.

L'art. 7 prevede in particolare "*L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi: (...) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria*"; il successivo art. 8 prevede, inoltre, dettagliatamente le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria "*inserite secondo il seguente ordine di priorità: Personale con gravi motivi di*



Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

salute, (...) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”.

Nello specifico, il riconoscimento della precedenza è previsto per:

- Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune vicinore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Nel caso di specie, la ricorrente possiede entrambi i requisiti in quanto ha un handicap riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, co. 1 Legge 104/1992 ed è soggetta a terapia continuativa salvavita (chemioterapia) e, comunque, risulta in costante follow up medico presso il nosocomio di Avellino San Giuseppe Moscati, sede espressamente richiesta come assegnazione/utilizzazione, nonché presso quello di Benevento, sede anch'essa richiesta.

Il tutto come da documentazione medico-sanitaria richiamata ed allegata al presente ricorso.

Secondo la prevalente giurisprudenza, la legge 104/1992 attribuisce un diritto, che trova la sua *ratio* nell'esigenza di salvaguardare l'assistenza alle persone in stato di handicap (**Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 29/7/1996**); la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla sua *ratio legis* oltre che dalla collocazione all'interno di una legge contenente i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della



*Avv. Rosa De Rienzo**Via F. Flora, nr. 24**Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460**Benevento**Via R. Bracco, 15/A**Napoli**Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it*

*

collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Nel caso di specie, le condizioni di salute della ricorrente sono gravi e richiedono costante cura e follow up, così come certificato dalla documentazione allegata e, pertanto, avendone diritto ha presentato la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ai sensi dell'art 7 del CCNI; e del resto, a supporto della richiesta, la ricorrente ha dimostrato di essere residente nella provincia di Benevento, di essere affetta dalla patologia indicata e di aver subito un aggravamento fisico e psicologico in conseguenza dei fatti narrati e successivi alla prima assegnazione comunque non ritualmente realizzatasi.

Ciò nonostante l'U.S.P. di Benevento non ha esaminato e riconosciuto il suddetto diritto di precedenza, non avendone fatto menzione né nella domanda di assegnazione provvisoria contenente i dati che sarebbero stati esaminati, né nella graduatoria definitiva, nella quale addirittura si dichiara l'assenza dei requisiti. *Mirabile dictu!*

L'assunzione in servizio da parte della docente Caruso Veronica in un ambito territoriale lontano dalla propria residenza, nonché dai luoghi di riferimento per la necessaria assistenza sanitaria, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe, invece, necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

A tutto si aggiunga, per completezza difensiva prima ancora che espositiva, che la ricorrente gode anche del diritto di precedenza per ricongiungimento familiare e quale madre di una bambina di età inferiore ai sei anni (*cfr. all. 19*). Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, di imminente inizio, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

III

Sul periculum in mora

La mancata applicazione della precedenza nell'assegnazione/utilizzazione ha comportato senza dubbio la mancata assegnazione provvisoria di una sede vicinore alla residenza della disabile e comunque ai luoghi in cui viene seguita costantemente a livello sanitario (Avellino) con conseguente assegnazione



*Avv. Rosa De Rienzo**Via F. Flora, nr. 24**Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460**Benevento**Via R. Bracco, 15/A**Napoli**Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it*

*

della ricorrente alla sede di servizio di Prato, distante ben 500 Km, con un tempo di percorrenza di circa 6 ore, da entrambi i comuni e ciò senza tenere conto dei principi normativi dettati in materia e sulle primarie esigenze di salvaguardia nei confronti del disabile, principi che, ove correttamente applicati avrebbero determinato l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di residenza o nell'ambito della provincia in cui è seguita a livello sanitario (Avellino).

Sussistono, pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche *inaudita altera parte*.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2024/2025, ad una scuola primaria ricompresa nel Comune di Benevento (residenza) e/o di Avellino (cure sanitarie), espressamente individuate in domanda.

Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella che ne garantisce la continua assistenza sanitaria di cui necessita.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2024/2025 nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, **diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati**.

Con l'imminente avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base del mancato riconoscimento ed applicazione della riserva di posto e conseguente mancata assegnazione provvisoria, la ricorrente si dovrà trasferire in una sede lontana dal Comune di residenza e da quello di assistenza sanitaria, senza contatti e punti riferimento e, quindi, sradicata, per effetto dell'illegittima condotta dell'U.S.P. di Benevento, oltre che dal proprio ambiente di vita, anche dai centri di cura, compreso anche lo stesso medico curante, ove viene sottoposta a terapia medica e farmacologica oltre che a costante follow up.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non



Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

**

Istanza per la notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati

Qualora l'On.le Giudicante ritenga necessaria ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti controinteressati e, quindi, a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a quello della ricorrente, sin da ora si chiede di essere autorizzati alla notifica *ex art. 151 cpc* a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, sul sito ufficiale dell'Ufficio scolastico della Campania, ambito territoriale di Benevento, e sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito.

La notifica a mezzo degli strumenti ordinari risulterebbe, infatti, oltremodo gravosa per la ricorrente in quanto necessiterebbe della individuazione di tutti i soggetti controinteressati e dei relativi indirizzi e, comunque, risulterebbe incompatibile con le esigenze di tutela d'urgenza argomentate nel presente atto; la stessa notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc appare oltremodo onerosa per la stessa ricorrente.

In diverse occasioni i Tribunali di merito del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato forme alternative di notifica, quale quella odiernamente richiesta, riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (cfr Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tanto premesso, si chiede che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,



*Avv. Rosa De Rienzo**Via F. Flora, nr. 24**Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460**Benevento**Via R. Bracco, 15/A**Napoli**Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it*

*

voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria – Ambito Territoriale della Provincia di Benevento per l'anno scolastico 2024/2025, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito, **www.miur.gov.it**, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, **www.miur.gov.it/web/miur-usr-campania**, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Benevento — Ufficio VIII, **www.uspbenevento.it/uat/**, Ufficio scolastico regionale Toscana, Ambito territoriale di Prato, **www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it/** a cui gli stessi Uffici Scolastici dovranno provvedere nel momento in cui ne riceveranno la notifica ad opera della medesima ricorrente.

**

Tutto ciò premesso, la sig.ra **Veronica Caruso**, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

A codesto Ill.mo Tribunale, Giudice a designarsi, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti cpc, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1)- in via preliminare e d'urgenza, *inaudita altera parte*, riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della sig.ra Veronica Caruso ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., agli artt. 7 ed 8 del C.C.N.I. del 08.07.2021, nonché ai sensi della L. 104/1992 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di Benevento, luogo di residenza della ricorrente e della di lei famiglia, e/o del comune di Avellino, luogo in cui la stessa è seguita a livello sanitario, il tutto secondo le preferenze indicate in domanda, su posto sostegno scuola primaria, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata in data 10.08.2024 e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate, con i quali è stata attribuita alla ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittimo mancato riconoscimento dei requisiti e della mancata attribuzione



Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora, nr. 24

Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460

Benevento

Via R. Bracco, 15/A

Napoli

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

del richiesto diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni;

2)- Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente Caruso Veronica, di una sede di servizio ubicata nel Comune di residenza della stessa, Benevento, o nel Comune in cui effettua le cure ed il follow up medico-sanitario, Avellino, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Benevento e/o di Avellino, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto sostegno scuola primaria;

3)- fissare contestualmente al decreto *inaudita altera parte*, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito;

4)- In subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del diritto di precedenza contemplata nel C.C.N.I. stante la necessità di assistenza sanitaria continua e quindi l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 in uno degli istituti scolastici ubicato nel Comune di residenza della stessa, Benevento, o nel Comune in cui effettua le cure ed il follow up medico-sanitario, Avellino, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Benevento e/o di Avellino, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto sostegno scuola primaria;

5)- Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, rimb. forf. 15% *ex* DM 55/2014 e smi, oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria:

A)- si produce la documentazione innanzi indicata come allegati dal nr. 1 al nr. 19 oltre a quella analiticamente indicata in foliaro;

B)- Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare l'esibizione, la produzione e, quindi, l'acquisizione, *ex* artt. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione afferente il personale docente destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria nelle provincie di Benevento e di Avellino per l'anno scolastico 2024/2025 e le rispettive domande di assegnazione provvisoria interprovinciale per il medesimo anno scolastico e di



Avv. Rosa De Rienzo
Via F. Flora, nr. 24
Tel. 0824.316361 — Fax 0824.53460
Benevento
Via R. Bracco, 15/A
Napoli
Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it

*

tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della domanda è indeterminato, ma che la parte ricorrente è esentata dal versamento del contributo in quanto titolare di reddito inferiore ad €. Come da separata dichiarazione.

Benevento, 02 settembre 2024

F.to digitalmente da
Avv. Rosa De Rienzo

